

Città di Castiglione delle Stiviere

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Allegato e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 04/11/2015 Modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 26/01/2016 Modificato con deliberazione C.C. n. 111 del 10/12/2018

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di Applicazione	pag. 4
Art. 2 Finalità	pag. 4
Art. 3 Prevenzione della produzione di rifiuti	pag. 4
Art. 4 Recupero dei rifiuti	pag. 5
Art. 5 Smaltimento dei rifiuti	pag. 5
Art. 6 Classificazione	pag. 5
Art. 7 Definizioni	pag. 6
Art. 8 Esclusioni	pag. 6
Art. 9 Competenze del Comune	pag. 7
Art. 10 Sistemi di raccolta	pag. 8
Art. 11 Raccolta porta a porta	pag. 8
Art. 12 Rifiuti speciali assimilabili	pag. 9
Art. 13 Piattaforma ecologica	pag. 10
Art. 14 Informazioni e comunicazioni all'utente	pag. 11
Art. 15 Oneri dei produttori e dei detentori	pag. 11
Art. 16 Ordinanze contingibili e urgenti	pag. 12
Art. 17 Divieti di abbandono - Sanzioni	pag. 12
Art. 18 Bonifica	pag. 13
Art. 19 Gestione ambiti territoriali ottimali	pag. 14
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE	
CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTE ASSIMILATI	RNI E
Art. 20 Conferimento - Sanzioni	pag. 15
Art. 21 Frequenza e modalità del conferimento rifiuti urbani, anche differenziati	pag. 17
Art. 22 Conferimento e raccolta di particolari categorie di rifiuti - Sanzioni	pag. 17
Art. 23 Pulizia e disinfezione dei sacchi/contenitori	pag. 18
Art. 24 Trasporto	pag. 19
Art. 25 Stazioni di trasferimento – trasbordo	pag. 19
CAPO II – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERN	11
Art. 26 Raccolta, spazzamento e trattamento	pag. 19
Art. 27 Modalità di espletamento del servizio	pag. 20
Art. 28 Cestini stradali - Sanzioni	pag. 20
Art. 29 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private - Sanzioni	pag. 20

Art. 30 Pulizia dei terreni non edificati - Sanzioni	pag. 21
Art. 31 Pulizia dei mercati - Sanzioni	pag. 21
Art. 32 Aree occupate da pubblici esercizi - Sanzioni	pag. 21
Art. 33 Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni	
pubbliche - Sanzioni	pag. 22
Art. 34 Aree di sosta temporanea e a uso speciale	pag. 22
Art. 35 Carico e scarico di merci e rifiuti - Sanzioni	pag. 22
CAPO III – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEG RIFIUTI.	ORIE DI
Art. 36 Conferimento di particolari categorie di rifiuti - Sanzioni	pag. 23
Art. 37 Modalità di gestione del materiale contenente amianto	pag. 24
Art. 38 Modalità di gestione agronomica di effluenti d'allevamento, fanghi di	
depurazione e fertilizzanti - Sanzioni	Pag. 25
TITOLO III – DISPOSIZIONI E DIVIETI COMUNALI	
Art. 39 Modalità di utilizzo di prodotti fitosanitari - Sanzioni	pag. 27
Art. 40 Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate - Sanzioni	pag. 27
Art. 41 Area sgambamento cani - Sanzioni	pag. 28
Art. 42 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche - Sanzioni	pag. 29
Art. 43 Misure di lotta per il contenimento delle zanzare - Sanzioni	pag. 30
Art. 44 Misure per il contenimento dei piccioni - Sanzioni	pag. 31
Art. 45 Misure di lotta contro i Lepidotteri defoglia tori - Sanzioni	pag. 32
Art. 45bis Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio	pag. 32
Art. 46 Ulteriori divieti e disposizioni - Sanzioni	pag. 33
TITOLO IV – VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIO	INC
Art. 47 Controlli	pag. 34
Art. 48 Sanzioni	pag. 34
Art. 49 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag. 35
Art. 50 Efficacia del presente Regolamento	pag. 35
ALLEGATO A – Rifiuti speciali assimilati agli urbani	pag. 36
ALLEGATO B – Servizi di igiene urbana Indecast	pag. 37

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo d'applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, la materia dell'igiene pubblica urbana per quanto attiene le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di decoro urbano all'interno del territorio comunale.
- 2. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità di gestione dei rifiuti, degli imballaggi, con particolare riferimento ai rifiuti urbani e assimilati agli urbani. Il regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/06 e s.m. i..

Art. 2 - Finalità

- 1. La gestione dei rifiuti, consistente nelle operazioni di conferimento, raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, costituisce attività di pubblico interesse, effettuata nell'intero territorio comunale comprese le zone sparse, disciplinata dal presente regolamento al fine, innanzi tutto, di assicurare la tutela igienico-sanitaria delle persone, degli animali e dell'ambiente.
- 2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori:
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- 3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
- 4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge vigenti, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3 - Prevenzione della produzione di rifiuti

- 1. Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative atte a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, favorendone il recupero e prevenendone la pericolosità.
- 2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti principalmente attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
- a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate:

- c) opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o rifiuti riutilizzabili.
- 3. Il Comune e il Gestore del servizio organizzano periodicamente le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di rifiuti al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

Art. 4 - Recupero dei rifiuti

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di iniziative che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei rifiuti recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei rifiuti medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti

- 1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
- 2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riciclaggio.

Art. 6 - Classificazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali,
- secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 1. Sono rifiuti urbani:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come specificato nell'Allegato A;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c), ed e).
- 2. Sono rifiuti speciali, purchè non assimilati agli urbani:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184 bis 185 e 186 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- 3. Sono rifiuti pericolosi quelli precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. contraddistinti dall'asterisco.

Art. 7 – Definizioni

- 1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 2. Per rifiuti urbani interni si intendono:
- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione:
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati agli urbani per qualità e quantità.
- 3. Per i rifiuti urbani esterni si intendono:
- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche comprese le aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.
- 4. Per rifiuti ingombranti si intende un rifiuto che residua da tutte le raccolte differenziate, avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito all'ordinario sistema di raccolta.
- 5. Sistema di conferimento "porta a porta": servizio che consente di differenziare le diverse tipologie di rifiuti negli appositi sacchi/contenitori provenienti dagli usi domestici, condominiali o da attività; i sacchi/contenitori vengono svuotati dagli addetti del Gestore nei giorni e negli orari prestabiliti.
- 6. Piattaforma ecologica: area attrezzata per accogliere temporaneamente i rifiuti. Nella piattaforma gli utenti possono conferire direttamente i loro rifiuti differenziati e quelli che per volume o natura non sono idonei al conferimento con il sistema di raccolta porta a porta.

Art. 8 - Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dal presente regolamento:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

- b) il terreno (in situ), incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto relativamente alla bonifica dei siti inquinati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale, allo stato naturale, scavato durante l'attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i rifiuti esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dalla lettera h) e ad eccezione di quelli normati dall'art. 36 comma 1, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali morti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità al regolamento CE n.1774/2002;
- j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 117 del 30 maggio 2008 e s.m.i.:
- k) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della commissione del 3 maggio 2000 e s.m.i.

Fatte salve le disposizioni derivanti dalle normative comunitarie specifiche.

Art. 9 - Competenze del Comune

- 1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., e all'articolo 198 del D.Lgs. 152/06 (Ambiti territoriali ottimali) e s.m.i..
- 2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all'articolo 184, co. 2, lett. f) in combinato disposto con l'art. 198 del D.Lgs. 152/06 (rifiuti provenienti da esumazione e tumulazione) e s.m.i.;
- e) l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello

stoccaggio, ma non ai fini dello smaltimento, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o delle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o delle rive dei corsi d'acqua.

- 3. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
- 4. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo unico ordinamento enti locali) e s.m.i., e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
- 5. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

Art. 10 - Sistemi di raccolta

- 1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato mediante ritiro al piano stradale dei rifiuti differenziati collocati in appositi sacchi/contenitori, secondo il calendario e le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del servizio.
- 2. In relazione alle diverse classi merceologiche e alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, ed in particolare:
- a) raccolta porta a porta e similari;
- b) raccolta tramite sacchi/contenitori diffusi sul territorio;
- c) conferimento, da parte dell'utente, presso isole ecologiche appositamente attrezzate.
- 3. Il Comune in accordo con il gestore può promuovere, anche in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti, modalità diverse di raccolta differenziata stabilite in base alla conoscenza delle caratteristiche qualiquantitative dei rifiuti, con riferimento a obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, di tutela igienico-sanitaria.
- 4. Il gestore e l'utente possono concordare prestazioni di servizio aggiuntive e/o migliorative rispetto a quelle previste dal presente regolamento e dal contratto di servizio tra Comune e gestore. Tali prestazioni saranno regolate da un contratto tra utente e gestore. Il corrispettivo dovuto dall'utente per le prestazioni aggiuntive e/o migliorative non sostituisce, nemmeno parzialmente, la tassa rifiuti a carico dell'utente dovuta per le prestazioni del servizio ordinarie previste nel regolamento e nel contratto di servizio Comune/gestore."

Art. 11 – Raccolta porta a porta

- 1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti, per i quali è istituito il servizio, posti in appositi sacchi/contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il gestore, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica o a uso pubblico.
- 2. Il primo kit di sacchi/contenitori è fornito dal Gestore all'utenza in comodato d'uso gratuito e da questa devono essere tenuti in buono stato conservativo e restituiti a chiusura dell'utenza stessa. La pulizia e l'igienicità dei contenitori sono a carico dell'utente. Successive eventuali forniture di sacchi/contenitori sono soggette al pagamento di un corrispettivo, così come la mancata restituzione dei contenitori alla

chiusura dell'utenza. A tal fine la giunta comunale delibera annualmente il costo di tali forniture che il gestore porrà a carico dell'utenza.

- 3. E' fatto obbligo all'utente del servizio il ritiro dei sacchi/contenitori, forniti dal gestore in comodato d'uso, che dovrà avvenire entro i seguenti termini:
- per gli utenti già iscritti a tariffa alla data di entrata in vigore del presente articolo, entro 30 giorni dalla medesima data;
- per le nuove utenze, entro 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione a tariffa, fatti salvi specifici accordi con il gestore del servizio.
- 5. I sacchi/contenitori consegnati all'utenza devono essere custoditi esclusivamente all'interno di aree private o di pertinenza.
- 6. Nei casi, che dovranno essere documentati e accertati dall'Ufficio Tecnico Comunale, in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i sacchi/contenitori potranno essere custoditi su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
- 7. I sacchi/contenitori devono avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento e il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
- 8. Nel caso di furto o danneggiamento il gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiari l'avvenuta sottrazione del contenitore.
- 9. I rifiuti per i quali sia stato istituito il servizio porta a porta di raccolta differenziata, dovranno essere debitamente separati a cura dell'utente e dovranno essere esposti su pubblica via secondo le modalità, nei giorni ed agli orari stabiliti dal Comune in accordo con il gestore.
- 10. I sacchi/contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi e il conferimento di rifiuti deve essere effettuato in modo tale da tutelare il decoro urbano.
- 11. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico. Il gestore potrà accedere su aree e o strade private solo previo il consenso del proprietario; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
- 12. Il servizio di raccolta delle frazioni recuperabili e non, è espletato negli orari indicati dal Gestore, contenuti nel contratto di servizio ed approvati dal Comune; pertanto gli utenti devono conferire i rifiuti esclusivamente negli orari indicati dal Gestore.
- 13. I contenitori devono essere esposti non prima delle ore 19:00 del giorno antecedente il giorno di raccolta per ogni tipologia di rifiuto e ritirati dall'Utente entro le ore 24,00 del giorno di raccolta.
- 14. Nel caso vi fossero sacchi/contenitori che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti ed il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli utenti sono obbligati alla pulizia della zona interessata.

Art. 12 - Rifiuti speciali assimilati

- 1. Si considerano assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli adibiti a uso di civile abitazione, che abbiano le caratteristiche quali-quantitative contenute nell'Allegato A.
- 2. Il produttore ha l'obbligo di conferire, ove possibile, i rifiuti in modo differenziato.

- 3. Il conferimento della frazione non differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato nei sacchi/contenitori destinati ai rifiuti solidi urbani consegnati ad ogni singola utenza.
- 4. Il conferimento della frazione differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato a cura del produttore con una delle seguenti modalità:
- a) Presso la piattaforma ecologica comunale;
- b) Attraverso il servizio di porta a porta;
- 5. Il Comune, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero ed al riciclaggio di materiale e/o energia potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti urbani assimilati; tali modalità sono rese esecutive con apposito provvedimento.
- 6. Nel caso l'utenza non domestica necessiti di conferire i rifiuti assimilati con frequenze aggiuntive e/o modalità di raccolta particolari, eccedenti quelle previste dal normale servizio stabilito dal presente Regolamento e dal contratto di servizio del Comune con il Gestore, il Gestore stesso concorderà con l'Utente i servizi aggiuntivi da porre a carico dell'Utente stesso in aggiunta al pagamento della tassa rifiuti.

Art. 13 - Piattaforma Ecologica

- 1. All'interno della piattaforma ecologica è possibile conferire, da parte delle utenze domestiche residenti sul territorio comunale e attivate presso il Gestore, i rifiuti prodotti dall'utenza stessa.
- 2. L'accesso alla piattaforma ecologica, per le utenze domestiche e non, avviene dietro presentazione di carta regionale dei servizi o altro apposito tesserino rilasciata dal Gestore previa verifica di presentazione della denuncia tariffa rifiuti all'Ufficio Tributi del Comune. In caso di cessazione di utenza il Gestore disattiva la tessera consegnata.
- 3. Le attività commerciali, industriali e artigianali iscritte a ruolo tariffa rifiuti possono conferire rifiuti assimilati purché differenziabili (carta, plastica, vetro, metalli, legno, polistirolo, ecc.) dietro presentazione dell'apposito tesserino di identificazione rilasciato dal gestore del servizio.
- 4. Il gestore è tenuto a consegnare al Comune, secondo la frequenza prevista dal contratto di servizio, un report, su supporto informatico, degli accessi alla piattaforma, con l'indicazione dell'utente, della data di accesso e, per le sole utenze non domestiche, la quantità dei rifiuti conferiti.
- 5. L'accesso all'piattaforma ecologica è subordinato al rispetto delle seguenti di norme di comportamento:
- a) Norme generali sul conferimento dei rifiuti
 - I. I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o del gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici sacchi/contenitori adeguatamente contrassegnati per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento o, quando previsto, negli appositi spazi.
 - II. È vietato lo smontaggio e/o il prelievo di qualsiasi tipo di rifiuto.
 - III. Il gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.

b) Orari di apertura

- I. L'orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune, in accordo con il Gestore, sulla base di quanto stabilito dal piano economico finanziario, in modo da favorire la più ampia affluenza.
- II. In circostanze determinate da particolari esigenze il Comune, in accordo con il Gestore, può autorizzare l'apertura o la chiusura temporanea del centro in giorni e orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità.

c) Obblighi dei cittadini/utenti

- I. I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
- II. I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi sacchi/contenitori o sulle platee, previa presentazione di CRS o di altro apposito tesserino, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.
- III. Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti a osservare le norme del presente regolamento e quelle di sicurezza, nonché le istruzioni impartite dal personale di controllo del Gestore.

Art. 14 - Informazioni e comunicazioni all'utente

- 1. Il Comune garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite il Gestore del servizio e tramite l'ufficio preposto del Comune; a questo scopo, tali strutture, ciascuna per la propria competenza, ricevono i reclami e le proposte dei cittadini provvedendo a fornire risposta al richiedente.
- 2. Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, con la scuola e con esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti.
- 3. Particolare attenzione è rivolta alla disciplina della raccolta differenziata, che costituisce obbligo imposto dalle disposizioni normative in materia e al cui rispetto sono tenuti, oltre all'Amministrazione comunale, tutti i cittadini attraverso il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuti.

Art. 15 - Oneri dei produttori e dei detentori

- 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento (allegato B del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
- 2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dalla legge (articolo 194 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

- 3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 16 - Ordinanze contingibili e urgenti

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- 2. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del Codice dell'Ambiente entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
- 3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle consequenze ambientali; le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 17 - Divieti di abbandono - Sanzioni

- 1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
- 2. E' vietato il posizionamento dei sacchi/contenitori contenenti i rifiuti sulla strada nei giorni in cui non è previsto il servizio di raccolta;
- 3. È vietato conferire in maniera non differenziata i rifiuti;
- 4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, nonché nella rete fognaria e nelle caditoie stradali.
- 5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni del presente regolamento, chiunque violi i divieti di cui dal comma 1 al comma 4 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, in ottemperanza all'art. 192, comma 3 d.lgs. 152/06, dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
- 6. Qualora la responsabilità del fatto sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
- 7. I rifiuti non raccolti e segnalati dal Gestore come "non conformi" devono essere ritirati dagli utenti che li hanno esposti.
- 8. Sanzioni:

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art 192 del d.lgs. 152/06 in combinato disposto con l'art. 255; che va da: € 300,00 a € 3.000,00. Se labbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2, 3, 4 e 7 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art 192 del d.lgs. 152/06 in combinato disposto con l'art. 255; che va da a: € 300,00 a € 3.000,00. Sela violazione riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Art. 18 - Bonifica

- 1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, la contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali mediante sostanze potenzialmente inquinanti è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
- a) deve mettere in atto, entro le prime 24 ore, misure atte a contenere la contaminazione;
- b) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune e alla Provincia territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
- c) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera b), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza.
- d) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Provincia il progetto di bonifica delle aree inquinate.

L'ufficio ecologia del Comune fornirà le necessarie informazioni per l'espletamento dell'iter sinteticamente sopra descritto, come previsto dall'art. 242 del Dl.gs. 152/06 e s.m.i.

- 2. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia.
- 3. Il Comune approva il progetto e autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Provincia. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia.
- 4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Provincia può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
- 5. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o

permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

- 6. L'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
- 7. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
- 8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente. Le spese sostenute verranno addebitate ai responsabili, qualora fossero individuati.
- 9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del D.P.R. 66/2001 n.380.
- 10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
- 11. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 3 e 5.

Art. 19 - Gestione ambiti territoriali ottimali

Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 20 - Conferimento - Sanzioni

- 1. I rifiuti urbani pericolosi e non, e quelli assimilati agli urbani, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
- 2. I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento, negli idonei sacchi/contenitori chiusi forniti dal gestore del servizio.
- 3. Gli scarti vegetali, provenienti da piccole manutenzioni di giardini, devono essere collocati all'interno dei cassonetti o sacchi/contenitori a essi dedicati. Il conferimento del materiale vegetale da parte di aziende vivaistiche o similari, nei casi di manutenzione di giardini privati, deve essere effettuato presso la piattaforma ecologica, accompagnato da dichiarazione del proprietario dell'area di intervento che attesti la provenienza dal territorio comunale del materiale:
- 4. Circa i rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento è disposto quanto segue:
- a) Il conferimento dei rifiuti cui al punto 2.a) e 2.b) del precedente art. 15 deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dei sacchi/contenitori singoli o condominiali, forniti dal gestore del servizio con colori diversi a seconda della tipologia dei rifiuti secondo le modalità di conferimento e raccolta comunicate dal Gestore.
- Il conferimento della frazione secca deve avvenire mediante l'utilizzo degli appositi sacchi/contenitori e deve salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta e degli utenti stessi, che sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione nei sacchi/contenitori.

Nelle zone in cui questo servizio non avviene, il conferimento dovrà avvenire presso i sacchi/contenitori dedicati.

- b) E' fatto divieto assoluto divieto ai cittadini spostare i contenitori stradali destinati alla raccolta dei rifiuti.
- c) Non devono essere conferiti nei sacchi/contenitori domiciliari, insieme ai rifiuti urbani non pericolosi e assimilati, i sequenti rifiuti:
 - rifiuti urbani ingombranti;
 - rifiuti urbani pericolosi, eccetto che negli appositi sacchi/contenitori a essi riservati;
 - rifiuti speciali pericolosi;
 - sostanze e/o rifiuti che possano danneggiare i sacchi/contenitori, ovvero causare danni al personale addetto allo svuotamento o ai mezzi meccanici utilizzati per lo svuotamento:
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, ecc.);
 - sostanze liquide;

- rifiuti, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso;
- rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate;
- ogni altro tipo di rifiuto non conforme ai sacchi/contenitori;

Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume.

- d) E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi delle aree attrezzate, campane del vetro e cassoni del verde.
- e) Le utenze presso le quali avviene il porta a porta, conferiscono la frazione non recuperabile mediante sacchi/contenitori idonei che devono essere depositati ben chiusi a bordo strada negli orari e giorni indicati dal gestore.
- f) Le frazioni recuperabili (vetro, carta, imballaggi in plastica, banda stagnata/alluminio, organico, verde, ecc.) vanno conferite attraverso gli appositi contenitori individuali o condominiali.
- g) Il servizio di raccolta delle frazioni recuperabili e non, è espletato negli orari indicati dal Gestore; pertanto gli utenti devono conferire i rifiuti esclusivamente negli orari indicati dal Gestore.
- h) Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio il quale provvede a espletare le necessarie verifiche e a ricercare le soluzioni atte a risolvere i problemi esposti dagli utenti.
- i) Per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più sacchi/contenitori (alberghi, esercizi commerciali, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di sacchi/contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento un eccessivo numero di sacchi/contenitori tutti riempiti solo parzialmente.
- I) I fabbricati devono essere provvisti di apposite aree attrezzate all'interno della proprietà privata, e secondo le indicazioni del Regolamento Edilizio, ove previsto.

Tali aree dovranno comunque essere attrezzate nel caso le elevate quantità o la tipologia dei rifiuti prodotti, comportino, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale o della Società Concessionaria del servizio, problemi alla viabilità e alla circolazione, ovvero problemi igienico-sanitari e di organizzazione dei servizi di raccolta.

- 5. Circa i rifiuti urbani interni ingombranti è disposto quanto segue:
- a) I rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a) dell'art. 15 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta; il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità, meglio specificate nel successivo art. 18:
- presso l'area appositamente attrezzata del gestore;
- presso la propria abitazione previo accordo telefonico con il gestore della raccolta rifiuti.
- b) E' vietato il deposito di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.
- 6. Sono oggetto di separato conferimento, secondo le modalità indicate al successivo art. 18, i seguenti rifiuti pericolosi:
- a) Le pile esauste devono essere conferite negli appositi sacchi/contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio e/o negli specifici raccoglitori installati in diversi punti della città e/o presso altri soggetti pubblici.

- b) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi sacchi/contenitori collocati all'interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio.
- c) Gli accumulatori al piombo esausti devono essere conferiti presso l'area attrezzata del gestore.
- d) Gli oli minerali esausti o vegetali provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti ai rivenditori o, in alternativa, presso la piattaforma ecologica e/o contenitori presenti sul territorio.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. a), b), c) d), e), f), g) h), i), l) del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma in denaro variabile da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 5, lett. a), b), c), d) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 21 – Frequenza e modalità del conferimento rifiuti urbani, anche differenziati

- Il Comune, tramite il presente Regolamento e/o tramite il contratto di servizio con il Gestore, stabilisce:
- 1. le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
- 2. la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni; la raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata secondo le frequenze, indicate nell'Allegato B del presente Regolamento, atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.
- 3. la suddivisione del territorio in aree di raccolta. Tali aree potranno essere modificate in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dei servizi, previo accordi tra il Comune e la Società concessionaria del servizio.
- 4. le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di sacchi/contenitori a tipologia particolare.

Art. 22 - Conferimento e raccolta di particolari categorie di rifiuti - Sanzioni

- 1. Rifiuti urbani ingombranti:
- a) Gli utenti residenti nel Comune possono conferire i propri rifiuti ingombranti presso la piattaforma ecologica, gestita da personale abilitato, secondo le indicazioni in essere del Gestore.
- b) Il conferimento dei rifiuti suddetti è gratuito.
- c) In occasione dei conferimenti l'addetto provvede al controllo del corretto conferimento da parte del cittadino.
- d) L'eventuale ritiro gratuito a domicilio può avvenire, previa prenotazione, contattando direttamente il Gestore del servizio.
- 2. Rifiuti di imballaggi presso utenze commerciali e produttive.
- a) Il gestore provvede alla raccolta domiciliare degli imballaggi presso le utenze commerciali e produttive che usufruiscono di detto servizio:

- b) Gli imballaggi devono essere esenti da altri rifiuti e i cartoni devono essere ridotti di dimensioni; essi devono essere esposti in un punto facilmente accessibile, all'esterno dell'utenza o con le modalità concordate con il gestore;
- c) La raccolta viene effettuata secondo un calendario predisposto dal gestore ed appositamente divulgato presso le utenze, anche con un servizio personalizzato presso le utenze commerciali e/o produttive.
- 3. Rifiuti di imballaggi misti presso utenze commerciali e produttive:
- a) Il gestore, su richiesta e a carico dell'utenza, può provvedere alla raccolta domiciliare dei rifiuti;
- b) Le Aziende possono conferire gli imballaggi in materiali misti alla piattaforma ecologica, purché la quantità di tale frazione non superi il 35% dei rifiuti totali conferiti al Gestore dalla Ditta;
- c) La raccolta viene effettuata secondo un calendario predisposto dal gestore ed appositamente divulgato presso le utenze, anche con un servizio personalizzato presso le utenze commerciali e/o produttive.
- 4 Rifiuti urbani soggetti a raccolta particolare:
- a) Farmaci: il gestore del servizio provvede alla distribuzione e allo svuotamento di idonei sacchi/contenitori per la raccolta presso le farmacie e gli ambulatori medici;
- b) Pile: il gestore del servizio provvede alla distribuzione e allo svuotamento presso scuole, rivenditori ed utenze commerciali di appositi sacchi/contenitori per la raccolta;
- c) Accumulatori al Piombo esausti (ad es. batterie per autovetture): tali rifiuti vanno conferiti presso la piattaforma ecologica del Gestore del servizio;
- d) Oli esausti minerali o vegetali: gli oli minerali esausti possono essere conferiti gratuitamente presso tutti i distributori di carburante; gli oli vegetali possono essere conferiti gratuitamente presso la piattaforma ecologica;
- e) Toner e cartucce esauste per fotocopiatrici e stampanti: le utenze possono richiedere il servizio di raccolta al gestore che provvederà al loro ritiro e al successivo recupero.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

Art. 23 - Pulizia e disinfezione dei sacchi/contenitori

- 1. Il Gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa cura dei vari tipi di contenitori di propria competenza (campane vetro, cassoni del verde, ecc.) installati sul suolo pubblico, nonché alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
- 2. Il lavaggio dei contenitori messi a disposizione delle utenze domestiche, condominiali e aziendali è a carico degli utenti stessi.
- 3. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori di cui al comma 1 sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e comunque qualora si ravvisi la necessità, a seguito di segnalazione dell'utente o degli organi preposti ai

controlli. Il liquido prodotto in seguito alle operazioni di lavaggio è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

Art. 24 - Trasporto

- 1. Il Gestore deve effettuare il trasporto dei rifiuti con idonei automezzi autorizzati, ai sensi della normativa vigente sul trasporto dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.
- 2. Il Gestore deve verificare che i veicoli utili per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc..

Art. 25 – Stazioni di trasferimento – trasbordo

- 1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il gestore propone all' Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti pubblici nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori, rumori, dispersioni nell'aria di polveri e sul suolo di liquami o rifiuti.
- 2. Le eventuali stazioni di trasbordo, autorizzate ai sensi della normativa vigente, sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 26 - Raccolta, spazzamento e trattamento

- 1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Gestore del Servizio all'interno del territorio Comunale.
- 2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere tutte le parti urbanizzate della città.
- 3. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali, in particolare:
- le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali, le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente al pubblico transito e pavimentate, escluso i parcheggi a servizio di attività commerciali, industriali, artigianali, e privati residenziali,
- le piazze.
- i marciapiedi,

- le aiuole spartitraffico, le aree di corredo alle strade, le banchine stradali ivi comprese le scarpate,
- i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus,
- le aiuole, i giardini e le aree verdi,

Art. 27 - Modalità di espletamento del servizio

- 1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare cartacce, detriti, fogliame, polvere, rottami e simili, rifiuti ad esclusione di quelli pericolosi per i quali la normativa prevede specifiche procedure di smaltimento.
- 2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati anche per il lavaggio della sede stradale.
- 3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
- 4. Il Gestore del Servizio di pulizia deve provvedere alla pulizia delle caditoie stradali di pertinenza comunale, per migliorare il drenaggio delle acque piovane ed evitare l'intrusione di materiale solido nella rete fognaria, secondo tempistiche e calendario stabiliti in accordo con l'Ufficio Tecnico del Comune, per effettuare le pulizie di almeno 1/3 di caditoie esistenti sul territorio ogni anno, oltre alla pulizia delle caditoie delle aree più vulnerabili (area collinare e loro compluvi).
- 5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
- 6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.
- 7. Il Comune potrà attivare ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 28 - Cestini stradali - Sanzioni

- 1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede allo svuotamento dei cestini stradali con la frequenza prevista dal contratto di servizio con il Comune.
- 2. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti, come definiti dall'articolo 15.
- 3. Sanzioni:

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

Art. 29 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private - Sanzioni

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

- 2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie precauzioni onde evitare l'abbandono di rifiuti da parte di terzi.
- 3. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica, la Provincia e l'A.R.P.A. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

Art. 30 - Pulizia dei terreni non edificati - Sanzioni

- 1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.
- 2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie precauzioni, curandone con diligenza la manutenzione.

3. Sanzioni:

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

Art. 31 - Pulizia dei mercati - Sanzioni

- 1. I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendoli differenziati, dopo averne ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o nei modi e nei punti indicati dal Gestore.
- 2. Il gestore provvederà, al termine della manifestazione/mercato, allo spazzamento meccanico e manuale delle aree adibite a mercati ordinari, fiere e mercati straordinari autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

3. Sanzioni:

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

Art. 32 - Aree occupate da pubblici esercizi - Sanzioni

- 1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.
- 2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni, o comunque secondo orari concordati con il Gestore del servizio.
- 3. All'orario di chiusura, l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
- 4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione

per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, dell'area circostante il locale.

5. Sanzioni:

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 33 - Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche - Sanzioni

- 1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo, durante il periodo di permanenza, il servizio di raccolta e di pulizia del suolo pubblico per le aree interessate da tali manifestazioni viene garantito dal versamento della tassa rifiuti, degli eventuali servizi aggiuntivi necessari per la realizzazione dell'evento, quali ad esempio lo spazzamento straordinario e il noleggio di contenitori mobili, e dal versamento di una cauzione al Comune idonea a coprire tali eventuali costi.
- 2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative e indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, concordando con il gestore del servizio le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti.

3 - Sanzioni:

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

Art. 34 - Aree di sosta temporanea e a uso speciale

- 1. Il Gestore del servizio è tenuto alla rimozione dei rifiuti conferiti presso le aree adibite a sosta temporanea (es. camper e roulotte) e al periodico svuotamento dei cestini ivi depositati.
- 2. Al Gestore viene affidato anche lo svuotamento dei pozzetti per lo scarico di acque grigie e nere di camper e roulotte, qualora istituiti su suolo pubblico. Al Gestore viene consentito, previo accordo con il Comune, l'applicazione di una tariffa per lo scarico.

Art. 35 - Carico e scarico di merci e rifiuti - Sanzioni

- 1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di rifiuti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.
- 2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
- 3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di legge e di regolamento.

4. Sanzioni:

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 36 - Conferimento di particolari categorie di rifiuti – Sanzioni.

- 1. Le seguenti frazioni di rifiuti sono assoggettate a particolari disposizioni:
- a. Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE frigoriferi, frigocongelatori, elettrodomestici, tv e monitor, personal computer, componenti elettronici e simili). I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere lasciate presso il negozio in cui si effettua l'acquisto del bene sostitutivo, o conferite alla Piattaforma del gestore autorizzata alla raccolta differenziata, oppure consegnati al Gestore durante il servizio di raccolta domiciliare (preventivamente prenotato).
- b. Oli e grassi vegetali e animali esausti. Possono essere conferiti alla Piattaforma per la raccolta differenziata del gestore, anche se provenienti da pubblici esercizi di ristorazione e simili.
- c. Siringhe e aghi abbandonati. Deve essere fatta segnalazione al numero verde del Gestore che farà pervenire un operatore atto a tale ritiro.
- d. Rifiuti inerti. È vietato conferire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni, costruzioni o ristrutturazioni nei sacchi/contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
- Il conferimento può avvenire, presso la Piattaforma Ecologia, solo per modesti quantitativi legati a piccoli lavori eseguiti direttamente dai cittadini residenti in economia e per utenze domestiche.
- Tutti i rifiuti provenienti invece da attività edilizie e collegati a cantieri aperti sul territorio comunale dovranno essere conferiti ad appositi impianti autorizzati.
- e. Rifiuti di amianto. Devono essere trattati e smaltiti da Ditta specializzata e Autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia.
- f. Toner e Cartucce stampanti: le utenze possono richiedere il servizio di raccolta al gestore che provvederà al loro ritiro a carico dell'utente, oppure conferirli gratuitamente alla Piattaforma per la raccolta differenziata del gestore.
- g. Gli indumenti usati, biancheria, scarpe, coperte, ecc. possono essere conferiti racchiusi in sacchetti di plastica nei sacchi/contenitori posti sul territorio e gestiti da Associazioni, ONLUS, ecc. che abbiano stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del servizio.
- h. Rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi. Possono essere conferiti alla Piattaforma per la raccolta differenziata del gestore, oltre ai R.A.E.E., gli oli e grassi vegetali e animali esausti e ai toner e cartucce stampanti, le tipologie di rifiuto che sarannno comunicate dal Gestore e secondo l'organizzazione del servizio stesso. La Società concessionaria dei servizi e l'Amministrazione Comunale valuteranno congiuntamente eventuali necessità di conferimento dei rifiuti conferibili presso l'impianto nel rispetto della normativa vigente.
- 2. La Piattaforma sarà aperta secondo le indicazioni del Gestore.
- 3. Presso la piattaforma deve essere sempre presente almeno un operatore in grado di informare e aiutare gli utenti.
- 4. Alla piattaforma possono conferire solo gli abitanti del Comune di Castiglione delle Stiviere, pertanto l'operatore provvederà a identificare chi vi accede.
- 5. Gli utenti dovranno portare autonomamente i propri rifiuti presso l'impianto e provvedere a depositarli negli appositi spazi dedicati.

- 6. I rifiuti che vengono conferiti all'impianto, da parte dei produttori o del Gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici sacchi/contenitori adeguatamente contrassegnati per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento o, quando previsto, negli appositi spazi. Durante le operazioni di conferimento, i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni del personale di controllo. Il Gestore del Servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.
- 7. È vietata l'immissione nei sacchi/contenitori, atti a raccogliere i rifiuti differenziati, di rifiuti che possano danneggiare i mezzi per lo svuotamento degli stessi e di rifiuti accesi o non completamente spenti.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 5, 6 e 7 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

Art. 37 - Modalità di gestione del materiale contenente amianto - Sanzioni

- 1. Il proprietario dell'immobile ove sia presente materiale contenente amianto deve notificare all'ASL competente per territorio la presenza del materiale. La notifica è responsabilità del proprietario del manufatto contenete amianto e deve essere eseguita utilizzando il modulo NA/1 riportato in allegato 4 al PRAL
- 2. Chiunque, compreso i privati, deve eseguire la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto compilando l'algoritmo dell'indice di degrado realizzato dalla Regione Lombardia.
- 3. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini i proprietari di manufatti contenenti amianto sono obbligati alla rimozione e/o bonifica del manufatto entro i termini indicati nella valutazione dello stato di degrado.
- 3. Qualora il risultato dell'Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994 dovrà comunque:
- a) designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- b) tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;
- c) garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- d) fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- e) nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa

	Quantità di amianto ¹		
	< 100 m ²	100 m ² < x < 1000 m ²	> 1000 m ²
Pericolosità			
ID ² < uguale 25	100 €	500 €	1.500 €
ID tra 25 e 44	500 €	1.000 €	1.500 €
ID > 45	1.000 €	1.500 €	1.500 €
Materiali danneggiati per una superficie > 10%	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Nel caso di quantitativi espressi in diverse unità di misura si applica la seguente conversione 1 m^2 = 13,5 Kg; 1 m^3 = 1 m^2 x 30.

Art. 38 - Modalità di gestione agronomica di effluenti d'allevamento, fanghi di depurazione e fertilizzanti - Sanzioni

- 1. Gli operatori di settore devono rispettare le seguenti regole fondamentali per la gestione dei prodotti fertilizzanti quali letami e assimilabili nei luoghi di produzione:
- a. È necessario, nei luoghi di produzione di questi effluenti di allevamento, mettere in atto metodi di lotta biologica e/o chimica da attuare sia contro le larve che contro gli adulti. Tali metodi devono essere predisposti a seguito di specifici studi volti ad individuare il metodo più adatto ed efficace per contrastare il proliferare di questi organismi infestanti in funzione della particolare situazione dei singoli allevamenti;
- b. I titolari di allevamenti soggetti, ai sensi delle DGR n. 5068/07 e 2208/11 e s.m.i. alla comunicazione/redazione del PUA/POA sono tenuti a predisporre un programma di trattamenti di disinfestazione. I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del titolare/conduttore dell'Azienda, su apposito registro (od in registri già in uso in azienda) in cui vanno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio venga effettuato da Ditta esterna, farà fede l'annotazione firmata in calce dall'operatore che ha eseguito l'intervento. Il registro deve essere predisposto dal titolare dell'attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno dall'ultimo trattamento. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche devono essere conservate a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopra citato;
- 2. Gli utilizzatori che effettuano sul territorio comunale pratiche agronomiche tramite l'utilizzo di effluenti d'allevamento, fanghi di depurazione e fertilizzanti devono osservare le seguenti disposizioni:
- a. Al fine di minimizzare le molestie olfattive alla cittadinanza che domicili in aree residenziali prossime a zone agricole (distanza minore di 200 m), l'applicazione dei reflui deve essere effettuata attraverso interramento immediato con iniezione diretta:

² ID: Indice di Degrado come definito dal Decreto Direttore Generale Sanità n. 13237 del 18 novembre 2008.

- b. all'interno dei centri abitati è vietato transitare con mezzi di trasporto aperti contenenti un carico di materiale organico fermentiscibile;
- c. durante il transito sulle strade è obbligatorio assicurarsi che durante il trasporto di materiale organico fermentiscibile non si verifichino perdite di materiale solido e/o liquido che imbratti le stesse e/o produca odori molesti;
- d. evitare per quanto possibile l'ammassamento al suolo di cumuli di letame e assimilabili provenienti da allevamenti;
- e. gli accumuli ammassati in prossimità e/o sui terreni utilizzati per lo spandimento devono essere dispersi sul suolo entro e non oltre le 24 ore dalla loro formazione;
- 3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

TITOLO III - DISPOSIZIONI E DIVIETI COMUNALI.

Art. 39 - Modalità di utilizzo di prodotti fitosanitari - Sanzioni

- 1. Gli operatori di settore per l'utilizzo di prodotti fitosanitari negli ambiti agricoli in prossimità dei centri abitati devono avvisare la popolazione interessata nel momento in cui si fa il trattamento se in prossimità di aree frequentate da popolazione (non soltanto le case, ma anche lungo le ciclabili o i percorsi frequentati) con un cartello riportante il nome del principio attivo, la data del trattamento e il tempo di rientro (l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima di rientrare dei campi trattati senza indossare tutti i dispositivi di protezione individuale obbligatori).
- 2. È fatto obbligo all'operatore che effettua il trattamento di:
- non irrorare in presenza di vento e/o di alte temperature:
- tenere una distanza tale da irrorare solo le colture interessate, evitando fenomeni di deriva (si ha deriva quando, durante il trattamento, il prodotto fitosanitario si deposita su aree diverse dalle colture che devono essere trattate);
- porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone o animali o alveari o finestre aperte in direzione del getto e, nel caso, interrompere il trattamento stesso;
- usare attrezzature, dispositivi e tutti quegli accorgimenti atti ad evitare "l'effetto deriva" (sconfinamento del trattamento nelle zone limitrofe);
- evitare, durante la fase del trasporto dei prodotti fitosanitari o della miscela, la dispersione nell'ambiente e lungo le strade di prodotti fitosanitari o della miscela stessa; in caso di sversamento accidentale, tamponare con materiale assorbente inerte (vermiculite) e avvisare tempestivamente gli uffici comunali.
- 3. E`vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, lungo le scarpate e i margini delle strade, nonché lungo le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche.
- 4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

5. Sanzioni:

Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 500,00 a € 4.000,00, ai sensi della Legge regionale 31 marzo 2008 - n. 10.

Art. 40 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate - Sanzioni

- 1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo ai proprietari, agli inquilini, agli amministratori di condominio, agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di:
- a. dalle ore 7.00 alle ore 19.00 provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di metri 1;
- b.- nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni o in altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio;

- c rompere e coprire con materiale antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, nonché tenere sgombere le bocchette di scarico situate davanti alle loro proprietà;
- d. in caso di pericolo, provvedere alla segnalazione con adeguati transennamenti;
- e. In caso di abbondanti nevicate l'Amministrazione comunale potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. In tal caso l'operazione di sgombero dovrà essere effettuata previa adozione delle necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.
- 2. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
- 3. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
- 4. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata, in modo da intralciare la circolazione o ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali, ovvero a ridosso di siepi o cassonetti. Al contrario, la neve dovrà essere ammassata sulla carreggiata ai margini dei marciapiedi o, nel caso in cui il marciapiede non ci sia, ad una distanza di metri 1 dal muro di fabbricati e recinzioni di confine.
- 5. Ai proprietari di piante i cui rami sovrastano le aree di pubblico passaggio è altresì fatto obbligo all'asportazione della neve ivi depositata.
- 6. Il Gestore del servizio deve provvedere alla rimozione della neve nelle principali strade, vie, parcheggi, piazze pubbliche, in corrispondenza delle fermate degli autobus e degli ingressi degli edifici pubblici, nonché nelle aree adibite alle attività mercatali.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) e) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

Art. 41 - Area sgambamento cani - Sanzioni

- 1. Per motivi di sicurezza l'accesso all'area è riservato solo ai conduttori e ai loro cani.
- 2. Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
- 3. I conduttori, per accedere all'area, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
- 4. I conduttori devono entrare nell'area, salvo accordo unanime fra i fruitori, uno alla volta e per un periodo massimo di 10 minuti, per preservare il diritto di accesso a tutti i conduttori che non si sentano tranquilli ad accedere se presenti altri cani.
- 5. Se l'area è già occupata da oltre 10 minuti e un nuovo conduttore, temendo difficoltà di convivenza fra il suo cane e gli altri già presenti, chiede ai conduttori presenti di entrare nell'area, questi devono uscire per garantire lo sgambamento in solitaria del cane del richiedente.
- 6. I conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti o che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.

- 7. Se nell'area occupata da diversi utenti, si evidenziano difficoltà di convivenza, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
- 8. Il conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo, non può accedere con tale cane all'interno dell'area.
- 9. È vietato l'accesso all'area per i cani affetti da malattie infettive.
- 10. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato anche ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
- 11. E' fatto obbligo ai conduttori dei cani di essere sempre muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di raccogliere quelle del proprio cane provvedendo a depositarle nell'apposito contenitore.

Si rammenta che il proprietario, o accompagnatore, del cane è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

12. Sanzioni:

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 42 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche - Sanzioni

- 1 Le persone che conducono cani o altri animali lungo le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute a evitare che gli animali sporchino con le loro deiezioni e/o rifiuti. Qualora ciò avvenisse i conduttori degli animali di cui sopra devono provvedere personalmente all'asporto delle deiezioni.
- 2. Le persone che conducono cani o altri animali lungo le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico devono essere muniti di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni. In caso di prodotto monouso l'utente si dovrà dotare di un numero di confezioni monouso tale per cui in caso di controllo dovrà essere in possesso di almeno una dotazione per la rimozione delle deiezioni;
- 3. Le persone che conducono cani o altri animali non devono lasciare defecare gli animali nel raggio di metri cinquanta dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
- 4. Le persone che conducono cani o altri animali non devono farli accedere nelle aree destinate al gioco dei bambini e nelle aiuole fiorite.
- 5. Gli obblighi previsti dai commi del presente articolo non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida, a persone con evidenti problemi fisici e ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei vigili dei fuoco, esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni

6. Sanzioni:

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con le sanzioni amministrative di:

- Commi 1 e 2: sanzione amministrativa sia per il mancato possesso di idonea attrezzatura sia per la mancata rimozione delle deiezioni (2 violazioni distinte applicabili) di Euro 50,00 (min. 25,00 max. 154,00);
- comma 3: sanzione amministrativa di Euro 50,00 (min. 25,00 max. 154,00);
- comma 4: sanzione amministrativa di Euro 30,00 (min. 25,00 max. 90,00).

Art. 43 - Misure di lotta per il contenimento delle zanzare - Sanzioni

- 1. È fatto obbligo, ai fini della prevenzione dalla proliferazione delle zanzare, ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:
- a) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa ristagnare acqua anche temporaneamente;
- a) procedere allo svuotamento dei contenitori, da parte di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione onde evitare accumuli idrici a seguito di precipitazioni o procedere alla loro chiusura, mediante rete zanzariera, coperchio a tenuta o procedere allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- b) trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Indipendentemente dalla periodicità il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
- c) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da sterpaglie e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno di acque di qualsiasi provenienza;
- d) provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti e incolte, al taglio periodico dell'erba;
- 2. È fatto obbligo, ai fini della prevenzione dalla proliferazione delle zanzare, ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e dimesse, di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acque stagnanti.
- 3. È fatto obbligo, ai fini della prevenzione dalla proliferazione delle zanzare, a tutti i conduttori di orti, di:
- a) eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- a) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- b) chiudere in modo appropriato con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua;
- 4. È fatto obbligo, ai fini della prevenzione dalla proliferazione delle zanzare, ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di depositi, attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
- a) adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare il formarsi di raccolte d'acqua (stoccaggio dei materiali al coperto, protezione dei materiali con teli impermeabili, evitando accumuli sui teli stessi) nei materiali stoccati;
- a) assicurare, nei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicati i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- 5. È fatto obbligo, ai fini della prevenzione dalla proliferazione delle zanzare, ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale, di:
- a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua, al coperto o, se all'aperto proteggerli con teli impermeabili in modo tale da impedire che si formino raccolte d'acqua sui teli stessi;

- a) svuotare i copertoni da eventuali residui d'acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, rigenerazione e di commercializzazione;
- b) assicurare, per i soli materiali, stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- 6. È fatto obbligo, ai fini della prevenzione dalla proliferazione delle zanzare, ai responsabili di cantiere, di:
- a) evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati con periodicità di al massimo cinque giorni;
- a) sistemare i materiali necessari alle attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- b) provvedere, in caso di sospensione delle attività di cantiere, alla sistemazione dei materiali presenti nel cantiere in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- 7. È fatto obbligo, ai fini della prevenzione dalla proliferazione delle zanzare, ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:
- a) stoccare i contenitori, dopo averli svuotati da eventuali acque raccolte, al coperto o in containers dotati di coperchio, o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- a) svuotare i contenitori da eventuali residui di acqua rimasta accidentalmente al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, riparazione e commercializzazione:
- 8. È fatto obbligo, ai fini della prevenzione dalla proliferazione delle zanzare, a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, di:
- a) eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua e, in caso si utilizzino contenitori, questi devono essere svuotati dopo l'uso;
- a) sistemare tutti i contenitori e altri materiali in modo da evitare raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- b) chiudere in modo appropriato con coperchi eventuali serbatoi d'acqua:
- 9. È fatto obbligo, ai fini della prevenzione dalla proliferazione delle zanzare, all'interno dei cimiteri che i vasi portafiori, se collocati all'aperto, siano riempiti con terra, sabbia o ghiaia, anche in caso di utilizzo di fiori finti e sprovvisti di sottovasi e/o contenitori atti a contenere raccolte d'acqua.

Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 44 - Misure per il contenimento dei piccioni

- 1. È fatto obbligo ai proprietari degli edifici situati in ambito urbano, agli amministratori condominiali e a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su impianti e immobili esposti alla nidificazione e/o allo stazionamento dei piccioni, di provvedere a propria cura e spese:
- a) alla pulizia periodica dei locali e degli anfratti nei quali nidificano e/o depositano guano;
- b) all'apposizione di griglie, reti o altro mezzo idoneo non cruento, atti alla chiusura degli anfratti, delle aperture di aerazione e degli accessi attraverso i quali i piccioni possono trovare riparo o luogo per la nidificazione;

- c) a impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali, nei cortili e su manufatti atti allo stazionamento, applicando, laddove necessario e economicamente sostenibile, idonei dissuasori.
- 2. È vietato a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti e avanzi alimentari.

Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

Art. 45 - Misure di lotta contro i Lepidotteri defogliatori - Sanzioni

- 1. I proprietari di aree verdi e boschive e gli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, devono effettuare le opportune verifiche e ispezioni sugli alberi a dimora nelle proprietà di competenza, al fine di accertare la presenza dei nidi di Lepidotteri defogliatori come, a titolo esemplificativo non esaustivo, Processionaria (*Thaumetopoea pityocampa*) e Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea*), che possono essere causa di importanti problemi sanitari per le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, Ifantria (*Hyphantria cunea*) che può essere causa di inconvenienti fitosanitari, ecc..
- 2. I proprietari e/o gli amministratori, rilevata la presenza di Lepidotteri defogliatori devono adottare una delle seguenti misure di lotta:
- a) rimuovere manualmente, con le dovute precauzioni da parte dell'operatore, i rami infestati e distruggere i nidi con il fuoco cercando di evitare la dispersione in aria dei peli urticanti (nel caso di Euprottide e Processionaria) presenti sul corpo delle larve e nella massa sericea dei nidi.
- a) effettuare trattamenti su tutta la chioma con Bacillus thuringiensis Kurstaki (larvicida biologico per lepidotteri tossico per ingestione da parte delle larve, non risulta pericoloso per la biodiversità della zona dove il trattamento viene effettuato e non è tossico per l'uomo). Considerato il ciclo di vita della processionaria del pino, tali trattamenti devono essere effettuati tra i mesi di settembre e ottobre.
- b) evitare la lotta con ricorso ad insetticidi chimici, es. regolatori di crescita come prodotti a base di diflubenzuron. Tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienici, è necessario ottenere un rapido effetto abbattente sulle larve che infestano cortili, pareti esterne e manufatti e dovranno essere effettuate da ditte dotate di idonea attrezzatura per i trattamenti.
- 3. E' fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei contenitori per la raccolta del verde dislocati nel territorio comunale od il conferimento presso il centro di raccolta comunale.

4. Sanzioni:

Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

Art. 45 bis - Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio

1. Al fine di scongiurare infortuni alle persone, anche di grave entità, effetti traumatici sugli animali e per contenere episodi di inquinamento atmosferico è vietato accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi o altri artifici pirotecnici su tutto il territorio del Comune.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 46 - Ulteriori divieti e disposizioni - Sanzioni

- 1. È vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di piccole dimensioni quali ad es: mozziconi, carta, chewingum, ecc.
- 2. È vietato sputare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- 3. È fatto obbligo, a chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, oltre allo smaltimento a norma di legge dei propri rifiuti, di pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.

6. Sanzioni:

Chiunque violi le disposizioni di cui ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a €500,00.

TITOLO IV

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 47 - Controlli

- 1. I controlli relativi al regolare conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del regolare espletamento del servizio competono agli Agenti e Ufficiali di Polizia Locale e agli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché al Personale a ciò specificatamente autorizzato. Ai sensi dell'art. 13 L. 24/11/81 n. 689 e dell'art.4 L.R. 05/12/83 n. 90 il Sindaco attribuisce la nomina di "Ausiliario Ambientale" a Cittadini volontari, appartenenti ad Associazioni legalmente riconosciute e aventi finalità di tutela degli animali e di difesa del patrimonio zootecnico e ambientale, in possesso dei requisiti per la nomina a guardia giurata volontaria previsti dal TULPS, per le violazioni previste dal presente regolamento.
- 2. Sono inoltre preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, limitatamente alle disposizioni relative al conferimento dei rifiuti il personale del Gestore, che gestisce per il Comune di Castiglione delle Stiviere i servizi di igiene ambientale, a ciò espressamente incaricato con apposito provvedimento del Sindaco, attributivo della nomina di "Ausiliario Ambientale".
- 3. La nomina ad "Ausiliari Ambientale" è subordinata alla dimostrazione di idoneità, a seguito di apposita formazione e superamento esame finale effettuata da personale del Comando di Polizia Locale.
- 3. L'Amministrazione Comunale può istituire servizi di vigilanza direttamente o affidando il servizio ad Associazioni di Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della L.R. 9/2005 e s.m.i..

Art. 48 - Sanzioni

- 1. Per le violazioni al presente regolamento per cui non sia prevista una sanzione specifica, si applica l'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
- 2. Qualora, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, venissero accertate a carico del medesimo soggetto ulteriori violazioni della medesima norma del regolamento, verrà applicata, all'atto dell'emissione del provvedimento ingiuntivo la sanzione in esso prevista aumentata di € 100,00 per ogni violazione successiva alla prima e sino ad un massimo di € 500,00.
- 3. Quando viene accertata la violazione di una norma il responsabile della violazione dovrà cessare immediatamente l'attività e/o il comportamento illecito e provvedere, ove possibile, all'immediata rimessa in pristino dei luoghi. Se dalla violazione può derivare un pericolo per l'incolumità pubblica, il ripristino deve avvenire entro 24 ore dall'accertamento. Se dalla violazione non deriva alcun pericolo per l'incolumità, il ripristino deve avvenire entro 5 giorni da calendario, successivi all'accertamento. Di tali obblighi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 4. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/81, dalla L.R. 90/83 e dal D.Lgs. 267/00.

Art. 49 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 50 - Efficacia del presente regolamento

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune.
- 2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

L'assimilazione per qualità si applica per le seguenti tipologie di rifiuti:

- imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
- imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
- imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
- imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
- imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
- imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
- rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
- rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
- frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
- abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
- oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
- rifiuti legnosi (codice CER 20 01 38)
- rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
- rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
- sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
- ingombranti (codice CER 20 03 07)
- imballaggi in materiale tessile (codice CER 15 01 09)
- imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
- rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20 03 01)

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

L'assimilazione per quantità è disciplinata dal Regolamento di applicazione della Tariffa Rifiuti.

ALLEGATO "B"

SERVIZI DI IGIENE URBANA INDECAST


Il territorio comunale è suddiviso in tre zone distinte, ognuna delle quali ha un proprio calendario di raccolta.

Le tre zone sono individuate come di seguito riportato:

<u>Zona 1</u>: l'area che comprende la parte sinistra (sud) di tutta via Mazzini e via Cavour, direzione da Mantova verso Brescia.

Zona 2: l'area che comprende tutta la parte destra (nord), direzione da Mantova verso Brescia, di via Mazzini dall'incrocio con via Gnutti, sino a tutta via Cavour, circoscritta quindi a est da via Gnutti prima e via del Benaco poi.

Zona 3: l'area che comprende tutta la parte destra (nord), direzione da Mantova verso Brescia, di via Mazzini sino all'incrocio con via Gnutti, circoscritta quindi a ovest da via Gnutti prima e via del Benaco poi.



Il servizio di raccolta porta a porta delle varie frazioni di rifiuti è effettuato, per ogni zona, secondo le frequenze di seguito indicate e come riportate in dettaglio nel calendario distribuito capillarmente dal gestore ogni anno e consultabile presso i siti del Comune e del Gestore:

<u>SERVIZIO RACCOLTA SECCO</u>: frequenza quattordicinale nei giorni:

- Zona 1: Lunedì
- Zona 2: Martedì
- Zona 3: Mercoledì

<u>SERVIZIO RACCOLTA VETRO/LATTINE</u>: frequenza quattordicinale nei giorni:

- Zona 1: Lunedì
- Zona 2: Martedì
- Zona 3: Mercoledì

SERVIZIO RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA: frequenza settimanale:

- Zona 1: Giovedì
- Zona 2: Venerdì
- Zona 3: Sabato

SERVIZIO RACCOLTA CARTA E CARTONE: frequenza settimanale nei giorni:

- Zona 1: Giovedì
- Zona 2: Venerdì
- Zona 3: Sabato

SERVIZIO RACCOLTA UMIDO: frequenza bisettimanale.

- Zona 1: Lunedì e Giovedì
- Zona 2: Martedì e Venerdì
- Zona 3: Mercoledì e Sabato